

STATUTO

**GROUP LOGICA MEDICA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODICA RG VIA GIANFORMA
PONTE MARGIONE 111/A
Numero REA: RG - 466752
Codice fiscale: 01839040886
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ad atto in data 8 maggio 2024 rep. 36112/12222

STATUTO

DELLA

"GROUP LOGICA MEDICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE DURATA

Articolo 1

Costituzione denominazione e sede

E' costituita ai sensi della L. 381/91 e ss.mm.ii., con sede nel Comune di Modica, la Società cooperativa a mutualità prevalente denominata "GROUP LOGICA MEDICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nei modi e nei termini di legge.

Articolo 2

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

Articolo 3

Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa può aderire ad una delle associazioni di rappresentanza.

Articolo 4

Attività sociale

La società cooperativa, che ha scopo mutualistico e non lucrativo, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ad all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando tra gli stessi lo spirito solidaristico, attraverso la gestione di servizi socio educativi, socio assistenziali e socio sanitari. Pertanto la società, che si configura come cooperativa sociale di "TIPO A", ha come scopo le seguenti attività:

- gestione di servizi socio sanitari ed educativi, espletando i seguenti servizi: neuroriabilitazione (kinesiterapia, psicomotricità, logoterapia, terapia occupazionale, fisioterapia); terapia fisica, terapia strumentale;
- l'istituzione di centri di servizio socioriabilitativi, assistenziali e sanitari dei diversamente abili in forma grave e degli anziani; l'accoglienza nei centri di soggetti diversamente abili e anziani di tutte le età che presentino una

totale assenza di autonomia e di autosufficienza e che siano, quindi, bisognosi di protezione, di servizi infermieristici domiciliari, di guida e di assistenza continua e permanente;

- l'istituzione di servizi di assistenza sanitaria per i diversamente abili e anziani in forma grave, atti a prevenire ulteriori complicazioni ed aggravamenti; l'istituzione di corsi di riabilitazione dei diversamente abili e anziani che presentino possibilità di recupero, anche minimo, della funzionalità psicofisica favorendone il reinserimento, anche temporaneo, nell'ambito di vita originario; la realizzazione di comunità alloggio degli handicappati mediogravi di ambo i sessi e per gli anziani; l'istituzione di un servizio di assistenza domiciliare per gli handicappati inamovibili e per gli anziani;

- servizi di formazione e orientamento finalizzato a tutti i corsi abilitanti su professioni sociali ed educative, in tutte le loro possibili articolazioni;

- l'attività di comunità terapeutica assistita e residenza sanitaria assistita.

La società potrà svolgere le proprie attività non solo in favore degli inabili, ma anche in favore dei minori, degli anziani, delle gestanti e delle ragazze madri e delle famiglie, di persone affette da malattie psichiatriche di ogni tipo e gravità, nonché di altri soggetti in condizione di disagio familiare e culturale ed a rischio di esclusione sociale; potrà quindi gestire come forme di intervento a favore dei suddetti destinatari le seguenti tipologie di strutture: asili nido, centri diurni di assistenza ed incontro, comunità alloggio, case albergo, case protette, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, soggiorni vacanze, comunità di tipo familiare, assistenza domiciliare, case di riposo, case accoglienza, istituti di ricovero, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, segretariato sociale, servizio sociale professionale ed ogni attività di servizio ed intervento assistenziale i cui standard strutturali ed organizzativi siano definiti da norme locali, regionali, nazionali e comunitarie, vigenti e future; l'istituzione e/o la gestione di case di riposo per anziani, centri per portatori di handicap in generale, day hospital, organizzazione e fornitura domiciliare a persone fisiche di prestazioni e servizi sanitari, medici e non medici, di riabilitazione fisica e neuro motoria, di riabilitazione psicosociale o di ogni altro genere, avvalendosi di consulenze di professionisti, medici e non medici, fisioterapisti, chinesiologi, assistenti sociali, senza alcun vincolo di subordinazione;

- l'istituzione di corsi di formazione per l'istruzione cooperativistica e professionale anche mediante corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

Numero, categorie e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che condividano le finalità della società cooperativa, oltre a possedere gli eventuali requisiti personali e professionali richiesti per le attività che la cooperativa gestisce e/o intende gestire.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti (o sottoposti a liquidazione giudiziale) non riabilitati e comunque chi abbia interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati; rientrano tra essi, compatibilmente con il loro stato soggettivo, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate così come definite dall'art. 4 della legge 381/91;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, esercitano in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni

dei soci lavoratori.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Articolo 6

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b - l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- c - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d - l'espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7

Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;
- del capitale sottoscritto;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 8

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, liquidazione giudiziale o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, liquidazione giudiziale, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 9

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro

60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dagli artt. 35 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 10

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b - che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
 - d - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
 - e - che non accetti il piano finanziario relativo al programma cui intende partecipare;
 - f - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
 - g - che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale;
 - h - in caso di interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, è escluso di diritto il socio che sia sottoposto a liquidazione giudiziale.
- Le deliberazioni assunte dall'organo amministrativo in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 35 e seguenti nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 11

Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, viene ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 12

Morte del socio

Nel caso di morte la società continua il rapporto, a richiesta, con uno solo degli eredi che dovrà essere designato entro sei mesi dagli eredi legittimi o testamentari.

La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso, da parte dell'erede designato, dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società.

Nel caso in cui nessuno degli eredi intenda proseguire nel rapporto sociale, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Articolo 13

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso della partecipazione in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del so-

cio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 1 anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle partecipazioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Articolo 14

Prestiti sociali

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o col-

legati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci attraverso l'emissione di strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci cooperatori. La richiesta di finanziamento ai soci viene deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci. I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 15

Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna non inferiore o superiore ai limiti di legge.

Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge. La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera

a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile;

- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 16 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e dagli eredi di soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/ prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per deliberazione assembleare non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale nell'atto dello scioglimento della Società.

Le somme versate alla società a qualsiasi titolo sono improduttive di interessi.

Articolo 16

Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2530 comma 6 C.C..

Articolo 17

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e dall'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. Gli Amministratori e i membri dell'organo di controllo documenteranno la condizione di mutualità prevalente nella nota integrativa al bilancio evidenziando i parametri previsti ex articolo 2513 c.c..

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali destinandoli:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi dell'art. 12 della L. 16/12/1977 n. 904;
- b) il 3% alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) a fini mutualistici;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Nel tassativo rispetto di

tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti da soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

e) ad aumento gratuito del capitale sociale, nel limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea che approva il bilancio, oltre a determinare la misura, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e) ed f), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).

In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 c.c..

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Le cooperative a mutualità prevalente non può:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 18

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio delibera, anche, in merito alla distribuzione dei ristorni.

In ogni caso, i ristorni non possono che riguardare le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio, in quanto disponibili ai sensi di legge, sempre nei limiti delle eccedenze scaturenti dalle attività svolte con i soci e non possono essere distribuiti in misura superiore al

cinque per cento del detto risultato d'esercizio ed in ogni caso in misura superiore a quanto previsto da speciali disposizioni di legge, anche per singole gestioni mutualistiche. Il ristorno, spettante a ciascun socio cooperatore, da calcolarsi sulla base delle attività svolte con i soci come separatamente evidenziate in Bilancio, può essere distribuito, secondo quanto previsto dall'assemblea dei soci, anche mediante aumento proporzionale della rispettiva quota, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 c.c..

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 19

Organi

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo Collegiale;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 20

Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie in relazione alle materie che formano l'oggetto delle sue deliberazioni.

La loro convocazione a cura del Consiglio di Amministrazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o qualsiasi altro mezzo (fax o email) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 21

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina degli Amministratori;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto al quale è conferito il controllo contabile della Società;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-

petenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Articolo 22

Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 23

Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 24

Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla società.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti in relazione della partecipazione sottoscritta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-

presentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto, da un coniuge o un parente entro il 2° grado e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 25

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Provvede alla nomina di un segretario, anche non socio il Presidente dell'Assemblea. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 26

Organo di Amministrazione Collegiale

La Società è amministrata da un Organo Amministrativo Collegiale composto da almeno tre soggetti, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma c.c., si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma c.c.. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo Collegiale è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'Organo di Amministrazione Collegiale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Articolo 27

Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge all'Assemblea. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni

o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 28

Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori o dall'organo di controllo.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 29

Integrazione dell'Organo Amministrativo Collegiale

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 30

Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare l'eventuale compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Articolo 31

Rappresentanza

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente in particolare competono:

- a) la stipula dei contratti e degli atti di qualsiasi genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la riscossione, da pubbliche amministrazioni o da privati, di pagamenti di ogni natura e da qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;

c) la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della cooperativa spetta nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 32

Organo di Controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 comma 1 del Codice Civile, o se comunque nominato, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, soci o non soci, eletti dall'Assemblea.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 33

Compiti e funzionamento del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale ove nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere assunte dal

Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal presidente;

- accerta la regolare tenuta dei libri sociali;
- accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati presso la Società e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Società;
- richiede la convocazione del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;
- convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di amministrazione, può altresì previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;
- cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per qualsiasi causa;
- provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
- in occasione della approvazione del bilancio di esercizio provvede ad indicare nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 34

Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o al-

la società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile indicata nell'art. 2409 ter del codice civile, è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato e ne abbia i requisiti.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Articolo 35

Clausola conciliativa

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Articolo 36

Clausola arbitrale

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni alla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ove ha sede la società.

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta

giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, secondo equità, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 17 del 22/1/2003.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato tra le parti.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 37

Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 38

Scioglimento anticipato

Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione istituito dalla Legge nazionale cooperative e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

**TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Articolo 39

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e di soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 40

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 41

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 II comma c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Cavallo Teresa

Spadaro Jessica

Giorgio Pisana

Massimo Marota notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
"Esente da Bollo".